







"L. SCIASCIA"

### ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata

Militello (Me) Sito <a href="www.liceosciasciafermi.edu.it">www.liceosciasciafermi.edu.it</a> E-Mail <a href="meis00300q@istruzione.it">meis00300q@pec.istruzione.it</a> - <a href="meis00300q@pec.istruzione.it">meis00300q@pec.istruzione.it</a> - <a href="meis00300q@pec.istruzione.it">Cod. Min. MEIS00300Q</a> C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

### REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER

### IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

AI SENSI DELL'ART. 45, C. 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

#### **Indice**

#### **PREMESSA**

#### PARTE I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento

### PARTE II - CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

- Art. 3 Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione
- Art. 4 Contenuto degli avvisi
- Art. 5 Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche
- Art. 6 Affidamento a soggetto esterni
- Art. 7 Procedura per l'individuazione degli esperti esterni
- Art. 8 Procedura per il conferimento di Incarichi
- Art. 9 Deroga alla procedura comparata
- Art.10 Tipologie di rapporti negoziali

#### PARTE III – FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

- Art.11 Stipula del contratto e della lettera di Incarico
- Art.12 Durata dell'Incarico
- Art.13 Determinazione del compenso
- Art.14 Misura del compenso per categoria di incarico
- Art.15 Obblighi fiscali e previdenziali
- Art.16 Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico
- Art.17 Obblighi di trasparenza

### PARTE IV - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

- Art.18 Abrogazione norme, modifiche e validità del presente Schema di Regolamento
- Art.19 Entrata in vigore e pubblicità

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTI CCNL del Comparto Scuola 29 novembre 2007 e il CCNL dell'area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
- VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»;
- VISTO il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inerente al«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 concernente "ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;
- VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
- VISTO il D.L. 9 aprile 2018, n. 81, in tema di «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
- VISTO il Decreto del MIUR n. 435 del 24 giugno 2015, recante «Criteri e parametri per l'assegnazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche».

- VISTO il CCNI fondo per il miglioramento offerta formativa (Fondo MOF) 2022/2023 del 3 ottobre 2022;
- VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 50 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
- VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;
- Vista la Circolare del MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
- VISTA la Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, riguardante la «legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne»;
- VISTA la Circolare Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, avente ad oggetto la «Tipologia dei soggetti promotori, Ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività' cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)»;
- VISTA la Nota del MIUR prot. n. 563 del 22 maggio 2018, in tema di «Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Responsabile della protezione dei dati personali Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche»;
- VISTA la Circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004, avente ad oggetto «Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti»;
- RITENUTO opportuno approvare un proprio regolamento che disciplini il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett.h) del D,I, n. 129/2018;

#### APPROVA

• Il seguente regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett.h) del D.I. n. 129/2018.

### Art. 1 (Definizioni)

- **«D.I.»** o **«D.I. 129/2018»**: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- **«Schema di Regolamento»:** il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- **«T.U.»:** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- **«CCNL»:** il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- **«Dirigente Scolastico» o «D.S.»:** il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- **«Istituzione Scolastica» o «Istituzione»:** l'Istituzione Scolastica statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «Incaricati» o «Incaricato»: : soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «Incarichi» o «Incarico»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

#### Art. 2

### (Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)

- 1. Il presente Schema di Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
- 2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficienza, efficacia, imparzialità e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
- 3. Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
- 4. Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
  - a. personale interno;
  - b. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
  - c. personale esterno appartenente ad altre PA;
  - d. personale esterno (privati).

### PARTE II - CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

### Art. 3 (Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)

- 1. Le attività per le quali l'Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti devono essere coerenti con il PTOF e con le disponibilità finanziarie, solo in questo caso si potrà procedere al conferimento di incarichi ad esperti interni, alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni oppure a specifiche convenzioni con enti pubblici o privati.
- 2. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
  - a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
  - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
  - c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub* a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001:
    - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
    - c.2) in via residuale, a soggetti privati.
  - 3. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
  - 4. L'Istituzione Scolastica può espletare l'*iter* selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
  - 5. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.
  - 6. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
  - 7. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..
  - 8. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001. La suddetta autorizzazione può altresì essere richiesta dal dipendente interessato.
  - 9. Il conferimento di Incarichi in mancanza di autorizzazione determina le seguenti conseguenze:
    - a) la nullità del provvedimento con cui viene conferito l'Incarico;
    - b) la responsabilità disciplinare sia del dipendente che svolge l'Incarico sia del funzionario responsabile del procedimento dell'Amministrazione che ha conferito l'Incarico;
    - c) il versamento del relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 53, comma 7-bis, del D.Lgs. 165/2001.
- 10. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è richiesta l'autorizzazione in caso di conferimento di incarichi:
  - a) a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
  - b) a docenti universitari a tempo definito;
  - c) ad altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali;

- d) aventi ad oggetto collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- e) aventi ad oggetto utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali:
- f) aventi ad oggetto partecipazione a convegni e seminari;
- g) per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- h) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- i) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- j) aventi ad oggetto attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
- 11. Ai sensi del D.L. n. 95 del 06/07/2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. I suddetti incarichi e collaborazioni sono consentiti qualora prestati a titolo gratuito (con possibilità di prevedere un mero rimborso delle spese documentate) e abbiano una durata non superiore ad un anno. Con circolare n. 6 del 04/12/2014 il Ministero per la Funzione Pubblica ha precisato che possono essere conferiti al personale in quiescenza gli incarichi di docenza purché si tratti di reali incarichi di docenza, l'incarico didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta.

### Art. 4 (Contenuto degli avvisi)

- 1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
  - a) oggetto dell'Incarico;
  - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
  - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio (può essere prevista anche la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare);
  - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
  - e) durata dell'Incarico;
  - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la presentazione delle candidature (può essere richiesta anche la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs.165/2001);
  - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
  - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.

#### Art. 5

### (Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)

- 1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento dell'incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d'incarico e la selezione si concluderà in tal modo.
- 2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

- 3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
  - deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
  - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
  - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
  - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
- 4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
  - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
  - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

## Art. 6 (Affidamento a soggetti esterni)

- 1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
  - c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
  - d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
  - Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:
  - in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
  - in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
  - per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

## Art. 7 (Procedura per l'individuazione degli esperti esterni)

- 1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica, sia attraverso la richiesta di candidature. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per n° 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni.
- Sia nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico e i termini di inizio e conclusione dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

- 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

## Art.8 (Procedura per il conferimento degli Incarichi)

- 1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
- 2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:
  - a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
  - b) altri titoli e specializzazioni (corsi *post* laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
  - c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
  - d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
  - e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
  - f) pubblicazioni e altri titoli;
  - g) ulteriori elementi legali alla specificità dell'incarico e indicati nell'avviso o lettera d'invito
- 3. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
- 4. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
- 5. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con minore età anagrafica.
- 6. La graduatoria provvisoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica per 15 giorni, allo scadere dei quali, in assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure relative all'esame di ricorsi, diverrà definitiva. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni.

#### Art. 9

### (Deroga alla procedura comparativa)

- 1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:
  - a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
  - b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
  - c) precedente procedura comparativa andata deserta;
  - d) collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e del tutto autonoma, e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 1.000,00 o, comunque, solo un rimborso spese;

e) qualora per progetti specifici lo preveda la normativa.

# Art. 10 (Tipologie di rapporti negoziali)

- 1. L'Istituzione Scolastica può stipulare incarichi individuali con una delle seguenti modalità:
  - a) contratto di lavoro autonomo o contratto d'opera (art. 2222 c.c.): viene stipulato con esperti esterni quando il rapporto negoziale si concretizza in prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente, dietro un corrispettivo. Tale contratto, qualora abbia ad oggetto prestazioni intellettuali, frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, assume la qualifica e la disciplina propria del "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" (art. 2229 e ss. c.c.). L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997. In specifico, il contratto di prestazione d'opera è stipulato con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico, mentre il contratto di lavoro autonomo occasionale è stipulato con esperti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
  - b) **contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. art. 409,n. 3, c.p.c.):** viene stipulato con esperti esterni quando il rapporto negoziale si concretizza in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente. Questa tipologia contrattuale è caratterizzata quindi dalla continuità in quanto il rapporto deve protrarsi nel tempo, dall'autonomia del collaboratore che gestisce in autonomia il tempo di lavoro senza obblighi di prestazione oraria e dall'esistenza di un coordinamento tra committente e collaboratore senza tuttavia prevedere un potere organizzativo del primo nei confronti del secondo, anche in merito ai tempi e al luogo di lavoro.
  - c) **conferimento di incarico aggiuntivo**: qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare l'incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.
  - d) Contratto di prestazione saltuaria, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 13, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito nella L. n, 96 del 21/06/2017: può essere utilizzato quando, per specifiche esigenze temporanee o occasionali delineate dal comma 7 del suddetto art.-bis, l'Istituzione Scolastica voglia acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo e alle condizioni e con le modalità definite dalla normativa.

### PARTE III - FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

# Art. 11 (Stipula del contratto e della lettera di Incarico)

- 1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
- 2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
  - a) parti contraenti;
  - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

- d) corrispettivo della prestazione, indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali anche a carico dell'amministrazione;
- e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
- h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- i) indicazione del foro competente cui l'Istituzione intende demandare le eventuali controversie;
- j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- 3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
  - a) durata dell'Incarico;
  - b) oggetto dell'Incarico;
  - c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
  - d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

### Art. 12 (Durata dell'Incarico)

- 1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
- 2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione.
- 3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

# Art. 13 (Determinazione del compenso)

- 1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
- 2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL comparto scuola in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione").
- 3. È possibile stabilire un compenso forfettario (si veda al riguardo l'art. 88, comma 1, del CCNL 2006/2009), il quale tenga conto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, qualora ciò sia economicamente più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (a titolo esemplificativo: compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori).
- 4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 60 giorni dal termine della prestazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il

finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici nazionali/comunitari e comune dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

## Art. 14 (Misura del compenso per categoria di incarico)

- 1. La misura del compenso spettante dipende dal tipo di incarico previsto e dal destinatario dell'incarico stesso come specificato nei successi commi del presente articolo.
- 2. I compensi spettanti agli esperti impegnati in progetti e attività sono distinti in base alla tipologia dell'esperto come segue:
  - a. **Personale interno** (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche):
    - ore aggiuntive di insegnamento € 35,00, importo orario lordo dipendente;
    - ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50 importo orario lordo dipendente per i docenti;
    - il compenso orario per le attività svolte dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione alla realizzazione dei progetti e/o attività è fissato nella misura oraria stabilita per le attività aggiuntive disciplinate dal vigente CCNL per il comparto scuola.
  - b. Personale estraneo all'amministrazione:
    - ore aggiuntive di insegnamento € 35,00, compenso massimo lordo dipendente;
    - ore aggiuntive non di insegnamento €17,50, compenso massimo lordo dipendente.
  - c. Per prestazioni diverse dalla docenza il compenso potrà avere a riferimento le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto o, comunque, i parametri fissati dalla normativa vigente per le prestazioni professionali richieste.
- 3. Ai sensi del D.I. n.326 del 12/10/1995, i compensi per corsi di formazione rivolti al personale sono i seguenti:
  - a. Attività di direzione, organizzazione e controllo delle iniziative formative fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere;
  - b. Attività di coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio fino ad un massimo di € 41,32 orari elevabili fino ad un massimo di € 51,65 orarie per i professori universitari:
  - c. Attività di Docenza fino ad un massimo di € 41,32 orari elevabili fino ad un massimo di € 51,65 orarie per i professori universitari.;
  - d. Attività tutoriale, attività di coordinamento dei gruppi di lavoro e delle esercitazioni fino ad un massimo di € 25,82 orari;
  - e. Il compenso orario per le attività svolte dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi è fissato nella misura oraria stabilita per le attività aggiuntive disciplinate dal vigente CCNL per il comparto scuola.

<u>I compensi indicati nel presente articolo si intendono al lordo delle ritenute a carico del prestatore</u> d'opera e al netto di eventuale Iva e oneri a carico dell'Amministrazione.

4. I compensi dovuti agli esperti impegnati nella realizzazione di attività formative cofinanziate dall'Unione Europea (FSE/FESR/PNRR/ecc.) sono regolamentati dai relativi avvisi. Di norma tali compensi sono omnicomprensivi degli oneri previsti (lordo stato) e pertanto rappresentano il costo totale che l'Istituzione dovrà sostenere in fase di liquidazione del compenso.

### Art. 15 (Obblighi fiscali e previdenziali)

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

In dettaglio si applicheranno:

5.

- gli oneri a carico dell'amministrazione: IRAP (8,5%) e INPS a carico dell'Amministrazione (cd. "INPS stato": 24,2%);
- gli oneri a carico del lavoratore: INPS a carico del dipendente (cd. "INPS dipendente": 8,8%), fondo credito dipendente (0,35%) e IRPEF (da calcolare sull'imponibile fiscale e variabile in funzione della fascia di reddito a cui appartiene il beneficiario del compenso).

12

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

In dettaglio si applicheranno:

- Per le prestazioni occasionali, se il reddito annuo derivante delle prestazioni occasionali supera euro 5.000,00, esiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps o ad altra gestione previdenziale prevista dalla normativa per lo specifico settore e sulla parte eccedente il suddetto limite per le prestazioni esercitate senza partita IVA e con altra copertura previdenziale o titolari di pensione, si applicheranno le seguenti aliquote: contributo INPS pari a 2/3 sul 24%, IRAP (8,50%) e ritenuta d'acconto (20%), mentre per le prestazioni esercitate senza partita IVA e senza altra copertura si applicheranno le seguenti aliquote: contributo INPS pari a 2/3 sul 33,72%, IRAP (8,50%) e ritenuta d'acconto (20%);
- Per le prestazioni occasionali con reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 gli Incaricati non sono soggetti ad obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS o ad altra gestione previdenziale prevista dalla normativa per lo specifico settore e, pertanto, non sono dovuti i contributi previdenziali, ma si applicheranno le aliquote relative all'IRAP (8,50%) e alla ritenuta d'acconto (20%);
- Per le prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente con partita Iva e iscrizione ad apposita cassa previdenziale, nella fattura all'importo sarà aggiunta la cassa e l'iva del 22% (non si applica lo split payment, ai sensi dell'art.12 del D.L. 87/2018, decreto Dignità) e la scuola dovrà effettuare una trattenuta d'acconto ai fini Irpef nella misura del 20% dell'importo al netto di cassa e Iva, mentre per le prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente con partita Iva e senza iscrizione ad apposita cassa previdenziale è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata e tale contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha la facoltà di addebitare alla Scuola, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi.

La Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022, all'art. 1, comma 54, modificando l'art. 1 comma 54 della Legge n. 190/2014, ha previsto la possibilità per i lavoratori autonomi con fatturato annuo non superiore a euro 85.000,00 di usufruire di un regime fiscale forfettario. In questo caso chi ha optato per tale regime non applica iva sulle fatture e non è soggetto alla ritenuta d'acconto.

# Art. 16 (Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)

- 1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

### Art. 17 (Obblighi di trasparenza)

- 1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
- 2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
- 3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
- 4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:
  - gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
  - il curriculum vitae;
  - i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

### PARTE IV - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

#### **Art. 18**

### (Abrogazione norme, modifiche e validità del presente Schema di Regolamento)

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate precedentemente dal Consiglio d'Istituto.
- 2. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto; lo stesso deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.
- 3. Il presente regolamento ha validità fino a quando non sarà sostituito da un nuovo regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.

### Art. 19 (Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente e Albo on-line.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 87 DEL 25/05/2023